



Città di Lucca

Regolamento della Consulta comunale della Cultura
approvato con Delibera del Consiglio comunale n°50 del 26.09.2016

CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

Regolamento di funzionamento

INDICE

- ART. 1 – PRINCIPI
- ART. 2 – FINALITA' E FUNZIONI
- ART. 3 – ORGANI DELLA CONSULTA
- ART. 4 – DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA
- ART. 5 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- ART. 6 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- ART. 7 – COMPETENZE E CONVOCAZIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- ART. 8 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- ART. 9 – PRESIDENTE
- ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 12 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 14 – FUNZIONI DI SEGRETERIA
- ART. 15 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA
- ART. 16 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
- ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

ART. 1 – PRINCIPI

1. Il Comune di Lucca riconosce la funzione sociale della Cultura, promuove le attività connesse alla tutela e valorizzazione dei beni culturali della Città esplorandone le potenzialità, nonché favorendo il sorgere e lo svilupparsi delle iniziative che incrementano le attività culturali anche attraverso la partecipazione dei cittadini e delle cittadine.
2. Al fine di promuovere la partecipazione all'Amministrazione locale e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, dello Statuto, il Comune di Lucca favorisce la costituzione di consulte, con funzioni di proposta e di stimolo per le attività e prerogative dell'Amministrazione Comunale per conoscere le esigenze dei territori e raccordarvisi.
3. In attuazione di quanto previsto al comma che precede è istituita la Consulta Comunale della Cultura, di seguito Consulta, con sede nei locali del Comune di Lucca.
4. La Consulta riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e ne valorizza le attività.

ART. 2 - FINALITA' E FUNZIONI

1. La Consulta è un organismo permanente, consultivo, di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo della cultura cittadina ed ha per scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della cultura, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione, per tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inclusione;
 - b) promuovere attività e strategie per la valorizzazione del patrimonio museale, artistico, ambientale, delle iniziative letterarie, cinematografiche, scientifiche, teatrali, musicali, e in generale artistiche del territorio comunale;
 - c) favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso la cultura incentivano la cooperazione internazionale e l'integrazione di culture ed identità diverse;
 - d) raccogliere le istanze provenienti dalle varie realtà culturali del territorio;
 - e) favorire e coordinare la programmazione culturale sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di conoscenza e diffusione, con particolare riguardo a quella giovanile e scolastica;
 - f) formulare, nel rispetto della normativa vigente, indirizzi non vincolanti relativamente a modifiche dei regolamenti vigenti in ambito culturale;
 - g) collaborare per la raccolta periodica dei dati statistici richiesti dall'Amministrazione Comunale in ambito culturale;
 - h) formulare proposte ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente;

CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

- i) formulare proposte nel merito delle proprie finalità che potranno essere inserite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del bilancio preventivo dell'Amministrazione Comunale;
 - j) favorire il rapporto tra enti di promozione culturale, associazioni e mondo della scuola.
2. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere alla Consulta un parere non vincolante nelle materie che riguardano la politica culturale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono Organi della Consulta:
- a) Il Presidente
 - b) L'Assemblea della Consulta
 - c) Il Consiglio Direttivo

ART. 4 - DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

1. I componenti degli organi della Consulta decadono con la scadenza della consiliatura, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni, in regime di prorogatio nei limiti fissati dalla normativa vigente, fino alla sostituzione con i nuovi componenti.

ART. 5 – ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta - di seguito Assemblea - è composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun soggetto sia di natura pubblica che privata, che ne faccia richiesta, purché formalmente costituito sotto forma di Ente culturale, Associazione culturale, Comitato culturale, ecc.... - di seguito Organizzazioni Culturali - indipendentemente dal numero dei componenti/iscritti all'organizzazione.
2. La composizione dell'Assemblea è modificata per cessazione dei componenti o per integrazione dei nuovi richiedenti ai sensi dell'art. 6, comma 4.
3. Le Organizzazioni Culturali sono inserite in un registro tenuto dal Comune di Lucca.
4. Potranno altresì partecipare i cittadini e le cittadine che intendono portare un contributo ai lavori dell'Assemblea facendone apposita richiesta al Presidente il quale ne disciplinerà le modalità di intervento in base anche agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della riunione.

ART. 6 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L' Organizzazione Culturale dovrà presentare istanza di partecipazione alla consulta al Comune di Lucca e, in sede di prima costituzione dell'Assemblea, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso pubblicato appositamente, allegando:
- a) l'atto costitutivo o statuto dal quale risultino le finalità culturali e di pubblico interesse che si prefigge di conseguire, specificando anno di costituzione e numero di aderenti;
 - b) il nominativo, l'indirizzo e l'indicazione della casella di posta elettronica del legale rappresentante,

CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

unitamente al nominativo, se diverso, del soggetto che lo rappresenterà all'interno dell'Assemblea della Consulta.

2. L'Amministrazione Comunale raccoglie le istanze pervenute, verifica la completezza della documentazione e la trasmette al Presidente per la convocazione della prima riunione.

3. Nella prima riunione l'Assemblea, composta dai designati delle Organizzazioni Culturali provvede:

a) a perfezionare la propria costituzione mediante la convalida dei designati presenti;

b) con votazione a scrutinio segreto l'Assemblea, con l'esclusione del Presidente, nel corso della prima seduta, individua tra i componenti i nominativi che andranno a far parte del Consiglio Direttivo. Nella individuazione dei soggetti dovrà essere favorita la massima rappresentatività di tutte le realtà culturali presenti sul territorio. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti e in caso di rinuncia subentrerà il primo dei non eletti. In caso di parità sarà eletto il più giovane.

4. Le istanze pervenute successivamente alla costituzione dell'Assemblea saranno raccolte dall'ufficio comunale competente e si procederà quanto prima ad ogni necessario adempimento e all'integrazione dei componenti nella prima seduta utile.

ART. 7 – COMPETENZE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea stabilisce le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi di cui all' art. 2 del presente Regolamento.

2. L'Assemblea è convocata con cadenza almeno quadrimestrale.

3. L'Assemblea si riunisce per iniziativa del Presidente oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa.

4. La convocazione deve essere inviata con 15 (quindici) giorni di preavviso con comunicazione tramite posta elettronica, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

5. All'Assemblea potranno partecipare di diritto senza diritto di voto:

a) il Dirigente Responsabile del Servizio Cultura o suo delegato;

b) i componenti della Commissione Consiliare Cultura.

6. L'Assemblea, quando lo ritiene opportuno, può proporre al Presidente di invitare soggetti esterni e/o avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da discutere. Tali collaborazioni sono gratuite.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

1. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le riunioni si svolgono in seduta pubblica.
2. L'Assemblea discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in discussione e saranno rinviate alla successiva Assemblea. Non è ammesso il voto per delega.
3. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
4. L'Assemblea, ad eccezione delle nomine di cui all'art. 6, comma 3b, del presente Regolamento, su questioni attinenti a persone assume le proprie decisioni a votazione palese, a maggioranza dei presenti.
5. Delle sedute sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

ART. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta è il Sindaco o un suo delegato e la rappresenta.
2. Il Presidente inoltre:
 - a) forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni degli organi collegiali della Consulta e assicura il collegamento con gli organi istituzionali;
 - b) può invitare ad intervenire nelle sedute degli organi collegiali, su proposta rispettivamente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, esperti esterni per acquisire chiarimenti e/o informazioni specifiche su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - c) applica e interpreta le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, di seguito Consiglio, è composto dal Presidente, da sei rappresentanti eletti dall'Assemblea, dal Presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale e dal Dirigente dell'Ufficio Cultura del Comune di Lucca.
2. Qualora i componenti del Consiglio, ad eccezione dei componenti di diritto, risultino assenti non giustificati per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dall'Assemblea e successivamente sostituiti.
3. Ai lavori possono essere invitati i Dirigenti e i Funzionari dell'Amministrazione Comunale qualora la loro partecipazione risulti utile ai lavori dello stesso.
4. Il Consiglio può decidere altresì di invitare ad una seduta soggetti esterni e di avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto. Le predette collaborazioni sono gratuite.

ART. 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

1. Il Consiglio sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea della Consulta e nel rispetto della normativa vigente:

- a) elabora proposte non vincolanti inerenti le proprie competenze da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- b) elabora proposte non vincolanti in merito alla valorizzazione del patrimonio museale, artistico, ambientale e delle iniziative letterarie, cinematografiche, scientifiche, teatrali e musicali;
- c) coopera alla raccolta di dati inerenti la tematica culturale eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

2. La convocazione è inviata con dieci giorni di preavviso, attraverso la posta elettronica, e indica il luogo e la data della riunione, nonché gli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere integrato l'ordine del giorno.

ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.

3. Il Consiglio discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno saranno rinviate al successivo consiglio direttivo.

4. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

5. Il Consiglio assume le proprie decisioni con votazione palese a maggioranza dei componenti.

6. Le riunioni del Consiglio possono essere aperte al pubblico.

7. Della seduta qualora ritenuto necessario potrà essere redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

8. Su invito di uno dei componenti il Consiglio, previo parere favorevole del Presidente, potranno partecipare alle sedute Consulenti ed Esperti tecnici che abbiano specifici interessi sugli argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione sarà a titolo gratuito.

ART. 14 - DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio cessano la propria attività:

CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA

a) a seguito di dimissioni presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea e per conoscenza alla Associazione o Ente di cui l'interessato è rappresentante;

b) dopo tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni degli organi di rispettiva appartenenza.

2. L'Assemblea, ove rimanga vacante un posto, procede alla surroga del componente del Consiglio Direttivo che ha cessato la propria attività.

ART. 15 – FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. Le funzioni di Segreteria dell'Assemblea sono svolte da un componente della stessa indicato dal Presidente, che per la redazione del verbale potrà avvalersi della registrazione dei lavori.

2. Le funzioni di Segreteria del Consiglio sono svolte da funzionari o dipendenti comunali indicati dal Dirigente del Settore Cultura, con il compito di curare l'eventuale redazione dei verbali che saranno posti in votazione, di norma, nella riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

3. Il verbale qualora redatto è firmato dal Presidente e dal verbalizzante e viene approvato nella seduta successiva. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio hanno diritto di ottenere copia del verbale con modalità informatica qualora ne facciano richiesta.

ART. 16 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. I componenti degli organi della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.

2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie le spese per il funzionamento e per le attività della Consulta della Cultura faranno carico al bilancio comunale.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, e in particolare al testo Unico degli Enti locali e allo Statuto Comunale